



**TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA  
DEL TRENINO – ALTO ADIGE  
SEDE DI T R E N T O**

**DECRETO n. 37/2020**

Modalità di adozione dei provvedimenti di estinzione dei giudizi a' sensi dell'art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.

**IL PRESIDENTE**

Visto l'art. 35, comma 2, c.p.a., secondo il quale il giudice dichiara estinto il giudizio:

- a) se, nei casi previsti dal codice del processo amministrativo, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice,
- b) per perenzione,
- c) per rinuncia;

Visto il proprio decreto n. 27 del 29 settembre 2020 che definisce le misure organizzative per la dichiarazione di estinzione dei giudizi per perenzione e riserva al Presidente del TRGA, sede di Trento, l'emissione dei decreti di perenzione di cui agli artt. 81 e 82 c.p.a.;

Rilevato che a' sensi dell'art. 85 c.p.a. l'estinzione dei procedimenti può essere pronunciata con decreto presidenziale anche nei casi di cui all'anzidetto art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a., e che tale modalità di definizione dei giudizi consente di convenientemente contenere il numero di cause da iscrivere nei ruoli delle pubbliche udienze;

Ritenuto pertanto, ai fini di una maggiore speditezza nella definizione dei procedimenti non proseguiti o non riassunti nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice, di affidare alla Segreteria il monitoraggio degli stessi, disponendo che la Segreteria medesima, allorquando siano maturati i presupposti per l'adozione dei provvedimenti di estinzione, inoltri direttamente al Presidente, per il tramite del Sistema informatico della giustizia amministrativa (SIGA), il format necessario per l'emissione dei relativi decreti;

Visto l'art. 33, comma 1, lett. c), c.p.a.;

Visto l'art. 87 c.p.a. e l'articolo 11 delle relative norme di attuazione;

Visti l'art. 31 della l. 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali) e l'art. 15 della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2013;

## DECRETA

1) Di disporre che la Segreteria individui, sulla scorta degli atti depositati al Sistema informatico della giustizia amministrativa (SIGA), i procedimenti non proseguiti o non riassunti nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice e che, allorquando siano maturati i presupposti per l'adozione dei provvedimenti per la loro estinzione, inoltri direttamente al Presidente, per il tramite del medesimo SIGA, il format necessario per l'emissione dei relativi decreti.

2) Il presente decreto è pubblicato sul sito internet della Giustizia Amministrativa ed è comunicato a cura della Segreteria ai Consigli degli Ordini degli avvocati di Trento e di Rovereto, alla Camera amministrativa di Trento, all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento e all'Avvocatura della Provincia autonoma di Trento.

Trento – Trieste, 9 dicembre 2020

Il Presidente